

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 503

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

Adesione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMAR-SAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981, e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La Convenzione sull'Organizzazione internazionale dei satelliti marittimi (INMARSAT), aperta a Londra il 3 settembre 1976, prevedeva all'articolo 26.4 la stipulazione di un successivo accordo sui privilegi e le immunità.

Nel corso di una Conferenza delle Parti contraenti, tenutasi a Londra dal 9 al 17 novembre 1976, è stato adottato, sulla base di un progetto predisposto da un gruppo di lavoro di esperti, il testo del Protocollo sui privilegi e le immunità, che è stato aperto alla firma dalla data del 1° dicembre 1981. Dalla stipulazione di detto Protocollo è stato escluso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo tale Stato già concluso con l'INMARSAT un apposito accordo di sede.

2. Scopo del Protocollo è quello di facilitare il conseguimento delle finalità dell'INMARSAT e di assicurare l'efficiente espletamento delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione, che deve essere messa in grado di dedicarsi alle proprie attività indipendentemente dalla legislazione dei diversi Paesi membri.

Il testo dell'accordo si ispira, nelle sue linee generali, alla impostazione e ai principi propri di accordi analoghi, in modo particolare di quelli sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate dell'ONU e del Protocollo relativo all'INTELSAT (*International Telecommunication Satellite Organisation*), che ha caratteristiche affini all'INMARSAT. Esso disciplina, pertanto, la complessa materia della immunità dalla giurisdizione e delle esenzioni fiscali, sia per quanto riguarda l'attività e i beni dell'Organizzazione, sia per quanto riguarda le persone dei rappresentanti degli Stati parte e dei funzionari dell'Organizzazione stessa.

3. Tuttavia nel corso dei negoziati sono state introdotte nel testo alcune varianti giustificate dalle caratteristiche dell'INMARSAT o richieste dalle delegazioni delle Parti contraenti (tra le quali l'Italia) per tenere conto di taluni

principi ritenuti irrinunciabili dai singoli Stati.

A tale riguardo si segnalano i seguenti aspetti:

in materia di esenzione dalle misure coercitive si è fatta distinzione tra i beni del «segmento spaziale» (satelliti e apparecchiature a terra per i servizi di telemetria) e le altre proprietà dell'Organizzazione, per le quali sono state previste alcune eccezioni (articolo 2, paragrafo 3, lettera b);

l'inviolabilità è stata riservata agli archivi e non agli altri edifici (articolo 3);

l'esenzione doganale è stata riconosciuta ai beni dell'Organizzazione con esclusione di quelli inerenti alle attività amministrative; e ciò in conformità ad una specifica richiesta del nostro Ministero delle finanze (articolo 4);

l'immunità dalla giurisdizione a favore dei membri del personale è stata esclusa relativamente ai casi di azioni per danni a persone o cose derivanti dalla circolazione di autoveicoli di proprietà o guidati dagli stessi (articolo 7);

il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie non è stato previsto con carattere di obbligatorietà, bensì come risultante di un'apposita intesa tra le Parti interessate (articolo 17).

Infine è stato inserito nell'articolo 19 il paragrafo 4, che consente la presentazione di riserve in conformità con quanto prevede la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; in ciò discostandosi dalla Convenzione istitutiva dell'INMARSAT, che escludeva espressamente qualsiasi riserva.

Proprio in forza di tale disposizione l'Italia potrà, all'atto del deposito dello strumento di adesione, presentare una riserva voluta dal Ministero delle finanze in forza della quale il nostro Governo non applicherà l'articolo 7, paragrafo 2 (esenzione dall'Irpef degli emolumenti corrisposti ai funzionari dell'Organizzazione), ai dipendenti che siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. Va osservato

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al riguardo che analoga riserva è stata presentata dal Governo canadese e da quello della Repubblica federale tedesca.

Il Protocollo in esame è stato ratificato, approvato o firmato definitivamente dai seguenti Stati:

Norvegia: firma definitiva 19 aprile 1982;
Sri Lanka: firma definitiva 27 aprile 1983;
Finlandia: firma definitiva 25 maggio 1982;
URSS: firma definitiva 25 maggio 1982;
Bielorussia: firma definitiva 27 maggio 1982;
Ucraina: firma definitiva 27 maggio 1982;
Bulgaria: adesione 12 ottobre 1982;
Liberia: adesione 25 novembre 1982;
Olanda: adesione 14 giugno 1983;

Canada: adesione 30 giugno 1983;
Cile: ratifica 1° febbraio 1984;
Germania Repubblica federale: ratifica 9 ottobre 1984;
Svezia: ratifica 5 dicembre 1984;
Francia: approvazione 19 settembre 1984.

Gli altri Stati firmatari che non l'hanno ratificato sono: Oman, Kuwait, Brasile, Cina Repubblica popolare, Grecia, Portogallo.

* * *

Il contenuto del disegno di legge è identico all'analogo provvedimento presentato al Parlamento nella decorsa legislatura (atto Senato n. 2133).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto.

2. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE
INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION
(INMARSAT)**

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL:

HAVING REGARD TO the Convention and the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) opened for signature at London on 3 September 1976 and, in particular, to Articles 25 and 26(4) of the Convention;

TAKING NOTE that INMARSAT has concluded a Headquarters Agreement with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 25 February 1980;

CONSIDERING that the aim of this Protocol is to facilitate the achievement of the purpose of INMARSAT and to ensure the efficient performance of its functions;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Use of Terms

For the purposes of this Protocol:

- (a) "Convention" means the Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), including its Annex, opened for signature at London on 3 September 1976;
- (b) "Operating Agreement" means the Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), including its Annex, opened for signature at London on 3 September 1976;

- (c) "Party to the Convention" means a State for which the Convention is in force;
- (d) "Headquarters Party" means the Party to the Convention in whose territory INMARSAT has established its headquarters;
- (e) "Signatory" means either a Party to the Protocol or an entity designated by a Party to the Protocol for which the Operating Agreement is in force;
- (f) "Party to the Protocol" means a State for which this Protocol is in force;
- (g) "Staff member" means the Director General and any person employed full time by INMARSAT and subject to its staff regulations;
- (h) "Representatives" in the case of Parties to the Protocol, the Headquarters Party and Signatories means representatives to INMARSAT and in each case means heads of delegations, alternates and advisers;
- (i) "Archives" includes all manuscripts, correspondence, documents, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings, graphic representations and computer programmes, belonging to or held by INMARSAT;
- (j) "Official activities" of INMARSAT means activities carried out by the Organization in pursuance of its purpose as defined in the Convention and includes its administrative activities;
- (k) "Expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task for or on behalf of INMARSAT and at its expense;
- (l) "INMARSAT space segment" means the satellites, and the tracking, telemetry, command, control, monitoring and related facilities and equipment required to support the operation of these satellites, which are owned or leased by INMARSAT;
- (m) "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership, including contractual rights.

Article 2Immunity of INMARSAT from Jurisdiction and Execution

- (1) Unless it has expressly waived immunity in a particular case, INMARSAT shall, within the scope of its official activities, have immunity from jurisdiction except in respect of:
 - (a) its commercial activities;
 - (b) a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INMARSAT, or in respect of a traffic offence involving such means of transport;
 - (c) the attachment, pursuant to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by INMARSAT to a staff member, or a former staff member;
 - (d) a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by INMARSAT.
- (2) Notwithstanding paragraph (1), no action shall be brought in the courts of Parties to the Protocol against INMARSAT by Parties to the Convention, Signatories or persons acting for or deriving claims from any of them, relating to rights and obligations under the Convention or Operating Agreement.
- (3)
 - (a) The INMARSAT space segment, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropriation, sequestration or execution, whether by executive, administrative or judicial action.
 - (b) All other property and assets of INMARSAT, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy the immunity set out in paragraph (3)(a), except in respect of:

- (i) an attachment or execution in order to satisfy a final judgement or order of a court of law that relates to any proceedings that may be brought against INMARSAT pursuant to paragraph (1);
- (ii) any action taken in accordance with the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection with the prevention of and investigation into accidents involving motor vehicles or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INMARSAT;
- (iii) expropriation in respect of real property for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation, provided that such expropriation shall not prejudice the functions and operations of INMARSAT.

Article 3

Inviolability of Archives

The archives of INMARSAT shall be inviolable wherever located and by whomsoever held.

Article 4

Exemption from Taxes and Duties

- (1) Within the scope of its official activities, INMARSAT and its property and income shall be exempt from all national direct and other taxes not normally incorporated in the price of goods and services.
- (2) If INMARSAT, within the scope of its official activities, acquires goods or uses services of substantial value, and if the price of these goods or services includes taxes or duties, Parties to the Protocol shall, whenever possible, take appropriate measures to remit or reimburse the amount of such taxes or duties.

- (3) Within the scope of its official activities, INMARSAT shall be exempt from customs duties, taxes and related charges on the INMARSAT space segment and on equipment connected with the launching of satellites for use in the INMARSAT space segment.
- (4) Goods acquired by INMARSAT within the scope of its official activities shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.
- (5) No exemption shall be accorded in respect of taxes and duties which represent charges for specific services rendered.
- (6) No exemption shall be accorded in respect of goods acquired by, or services provided to, INMARSAT for the personal benefit of staff members.
- (7) Goods exempted under this Article shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold, except in accordance with conditions laid down by the Party to the Protocol which granted the exemption.
- (8) Payments from INMARSAT to Signatories pursuant to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol, other than the Party which has designated the Signatory.

Article 5

Funds, Currency and Securities

INMARSAT may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dispose of them freely for any of its official activities. It may hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Article 6

Official Communications and Publications

- (1) With regard to its official communications and the transfer of all its documents, INMARSAT shall enjoy in the territory of each Party to the Protocol treatment not less favourable than that generally accorded to equivalent intergovernmental organizations in the matter of priorities, rates and taxes on mails and all forms of telecommunications, as far as may be compatible with any international agreements to which that Party to the Protocol is a party.
- (2) With regard to its official communications, INMARSAT may employ all appropriate means of communication, including messages in code or cypher. Parties to the Protocol shall not impose any restriction on the official communications of INMARSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such communications and publications.
- (3) INMARSAT may install and use a radio transmitter only with the consent of the Party to the Protocol concerned.

Article 7

Staff Members

- (1) Staff members shall enjoy the following privileges and immunities:
 - (a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of INMARSAT, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; this immunity shall not, however, apply in the case of a traffic offence committed by a staff member, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

- (b) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from any obligations in respect of national service, including military service;
 - (c) inviolability for all their official papers related to the exercise of their functions within the scope of the official activities of INMARSAT;
 - (d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;
 - (e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to staff members of intergovernmental organizations;
 - (f) together with members of their families forming part of their respective households, the same facilities as to repatriation in time of international crisis as are accorded to staff members of intergovernmental organizations;
 - (g) the right to import free of duty their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of first taking up their post in the State concerned, and the right to export them free of duty on termination of their functions in that State, in both cases in accordance with the laws and regulations of the State concerned. However, except in accordance with such laws and regulations, goods which have been exempted under this subparagraph shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, or sold.
- (2) Salaries and emoluments paid by INMARSAT to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries by INMARSAT for the latter's benefit. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Parties to the Protocol are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

- (3) Provided that staff members are covered by an INMARSAT social security scheme, INMARSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes. This exemption does not preclude any voluntary participation in a national social security scheme in accordance with the law of the Party to the Protocol concerned; neither does it oblige a Party to the Protocol to make payments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the provisions of this paragraph.
- (4) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (b), (d), (e), (f) and (g) of paragraph (1).

Article 8

Director General

- (1) In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 7, the Director General shall enjoy:
- (a) immunity from arrest and detention;
 - (b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplomatic agents, except in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;
 - (c) full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, subject to sub-paragraph (a) above.
- (2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the immunities referred to in this Article.

Article 9Representatives of Parties

- (1) Representatives of the Parties to the Protocol and representatives of the Headquarters Party shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from their place of meeting, the following privileges and immunities:
 - (a) immunity from any form of arrest or detention pending trial;
 - (b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;
 - (c) inviolability for all their official papers;
 - (d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;
 - (e) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions;
 - (f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.
- (2) The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its representatives. Further, the provisions of paragraphs (a), (d), (e) and (f) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

Article 10

Representatives of Signatories

- (1) Representatives of Signatories and representatives of the Signatory of the Headquarters Party shall, while exercising their official functions in relation to the work of INMARSAT and in the course of their journeys to and from their place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:
 - (a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;
 - (b) inviolability for all their official papers;
 - (c) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration.
- (2) The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and the representative of the Signatory designated by it. Further, the provisions of sub-paragraph (c) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its nationals or permanent residents.

Article 11

Experts

- (1) Experts, while exercising their official functions in relation to the work of INMARSAT, and in the course of their journeys to and from the place of their missions, shall enjoy the following privileges and immunities:

- (a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by an expert, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;
 - (b) inviolability for all their official papers;
 - (c) the same treatment in the matter of currency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental organizations;
 - (d) exemption, together with members of their families forming part of their respective households, from immigration restrictions and alien registration;
 - (e) the same facilities as regards their personal luggage as are accorded to experts of other intergovernmental organizations.
- (2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or permanent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph (1).

Article 12

Notification of Staff Members and Experts

The Director General of INMARSAT shall at least once every year notify the Parties to the Protocol of the names and nationalities of the staff members and experts to whom the provisions of Articles 7, 8 and 11 apply.

Article 13**Waiver**

- (1) The privileges, exemptions and immunities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of their official functions.
- (2) If, in the view of the authorities listed below, privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, these authorities have the right and the duty to waive such privileges and immunities:
 - (a) the Parties to the Protocol in respect of their representatives and representatives of their Signatories;
 - (b) the Council in respect of the Director General of INMARSAT;
 - (c) the Director General of INMARSAT in respect of staff members and experts;
 - (d) the Assembly, convened if necessary in extraordinary session, in respect of INMARSAT.

Article 14**Assistance to Individuals**

The Parties to the Protocol shall take all appropriate measures to facilitate entry, stay and departure of representatives, staff members and experts.

Article 15

Observance of Laws and Regulations

INMARSAT, and all persons enjoying privileges and immunities under this Protocol, shall, without prejudice to the other provisions thereof, respect the laws and regulations of the Parties to the Protocol concerned and cooperate at all times with the competent authorities of those Parties in order to ensure the observance of their laws and regulations.

Article 16

Precautionary Measures

Each Party to the Protocol retains the right to take all precautionary measures necessary in the interest of its security.

Article 17

Settlement of Disputes

Any dispute between Parties to the Protocol or between INMARSAT and a Party to the Protocol concerning the interpretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation or by some other agreed method. If the dispute is not settled within twelve (12) months, the parties concerned may, by common agreement, refer the dispute for decision to a tribunal of three arbitrators. One of these arbitrators shall be chosen by each of the parties to the dispute, and the third, who shall be the Chairman of the tribunal, shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months of their own appointment, the third arbitrator shall be chosen by the President of the International Court of Justice. The tribunal shall adopt its own procedures and its decisions shall be final and binding on the parties to the dispute.

Article 18**Complementary Agreements**

INMARSAT may conclude with any Party to the Protocol complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such Party to the Protocol to ensure the efficient functioning of INMARSAT.

Article 19**Signature, Ratification and Accession**

- (1) This Protocol shall be open for signature at London from 1 December 1981 to 31 May 1982.
- (2) All Parties to the Convention, other than the Headquarters Party, may become Parties to this Protocol by:
 - (a) signature not subject to ratification, acceptance or approval; or
 - (b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
 - (c) accession.
- (3) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriate instrument with the Depository.
- (4) Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law.

Article 20**Entry into Force and Duration of Protocol**

- (1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which ten Parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph (2) of Article 19.
- (2) This Protocol shall cease to be in force if the Convention ceases to be in force.

Article 21**Entry into Force and Duration for a State**

- (1) For a State which has fulfilled the requirements of paragraph (2) of Article 19 after the date of entry into force of this Protocol, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of signature or of the deposit of such instrument with the Depositary respectively.
- (2) Any Party to the Protocol may denounce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denunciation shall become effective twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the Depositary or such longer period as may be specified in the notice.
- (3) A Party to the Protocol shall cease to be a Party to the Protocol on the date that it ceases to be a Party to the Convention.

Article 22Depositary

- (1) The Director General of INMARSAT shall be the Depositary of this Protocol.
- (2) The Depositary shall, in particular, promptly notify all Parties to the Convention of:
 - (a) any signature of the Protocol;
 - (b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
 - (c) the date of entry into force of this Protocol;
 - (d) the date when a State has ceased to be a Party to this Protocol;
 - (e) any other communications relating to this Protocol.
- (3) Upon entry into force of this Protocol, the Depositary shall transmit a certified copy of the original to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 23Authentic Texts

This Protocol is established in a single original in the English, French, Russian and Spanish languages, all the texts being equally authentic, and shall be deposited with the Director General of INMARSAT who shall send a certified copy to each Party to the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized for that purpose by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE AT LONDON this first day of December one thousand nine hundred and eighty one.

PER COPIA CONFORME



Il Capo dell'Ufficio Trattati



TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA'
DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PER LE TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE
(INMARSAT)

GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO:

Tenendo conto della Convenzione e dell'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT) aperti alla firma a Londra il 3 settembre 1976 e, in particolare, degli articoli 25 e 26 (4) della Convenzione;

Prendendo atto che l'INMARSAT ha concluso un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord il 25 febbraio 1980;

Considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli scopi dell'INMARSAT e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) Il termine "Convenzione" indica la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT), compreso il suo

Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976;

b) L'espressione "Accordo Operativo" indica l'Accordo Operativo relativo all'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite (INMARSAT), compreso il suo Allegato, aperto alla firma a Londra il 3 settembre 1976;

c) Il termine "Parte alla Convenzione" indica uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore;

d) L'espressione "Parte che ospita la Sede" indica la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la Sede dell'INMARSAT;

e) Il termine "Firmatario" indica una Parte al Protocollo, ovvero un organismo designato da una Parte al Protocollo, per i quali l'Accordo Operativo è in vigore;

f) Il termine "Parte al Protocollo" indica uno Stato per il quale il presente Protocollo è in vigore;

g) L'espressione "membro del personale" indica il Direttore Generale e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall'INMARSAT e sog-

getta al suo regolamento per il personale.

h) il termine "Rappresentanti", nel caso delle Parti al Protocollo, della Parte che ospita la Sede e dei Firmatari, indica i Rappresentanti presso l'INMARSAT e in ogni caso i Capi Delegazione, i Supplenti e i Consulenti;

i) il termine "Archivi" include tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprietà di, o tenuti presso, l'INMARSAT;

j) l'espressione "attività ufficiali" dell'INMARSAT indica le attività svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione e include le sue attività amministrative;

k) il termine "esperto" indica una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell'INMARSAT e a sue spese;

l) l'espressione "settore spaziale INMARSAT" indica i satelliti, nonché gli impianti, attrezzature di ricerca, telemisurazione, tele-

comando, controllo, monitoraggio e le installazioni ed attrezzature ad essi connessi, necessari al funzionamento di tali satelliti di proprietà dell'INMARSAT, o da essa noleggiati;

m) il termine "proprietà" indica tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.

ARTICOLO 2

Immunità dell'INMARSAT da procedimenti giudiziari ed esecutivi

1. A meno che l'INMARSAT non abbia espressamente rinunciato all'immunità in un caso particolare, essa godrà dell'immunità da procedimenti giudiziari, nell'ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:

- a) le sue attività commerciali;
- b) un'azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell'INMARSAT, o in relazione ad una infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;
- c) il sequestro cautelativo, a seguito di una ordinanza definitiva di un Tribunale, di

stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall'INMARSAT ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;

d) una ~~controquerela~~ ^{reclamazione} direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'INMARSAT.

2. Fatto salvo il paragrafo 1), non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell'INMARSAT dalle Parti alla Convenzione, dai Firmatari o da persone che operano per, o che presentano rivendicazioni nei confronti di, uno di questi per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dall'Accordo Operativo.

3. a) Il settore spaziale INMARSAT, ovunque esso sia situato e chiunque lo detenga, sarà immune da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, ~~sequestro~~ ^{sequestro}, confisca, esproprio, ~~presa in possesso~~ ^{sequestro} o esecuzione, sia a seguito di un'azione esecutiva, amministrativa ovvero, giudiziaria.

b) Tutte le altre proprietà e i beni della INMARSAT, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga, beneficeranno dell'immunità prevista al paragrafo 3. a), salvo che in relazione a :

i) un sequestro cautelativo o esecuzione al fine di adempiere alla sentenza definitiva, o all'ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell'INMARSAT conformemente al paragrafo 1;

ii) qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione di incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell'INMARSAT;

iii) l'esproprio di beni immobili a scopi pubblici è subordinato ad un sollecito pagamento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell'INMARSAT.

ARTICOLO 3

Inviolabilità degli Archivi

Gli archivi dell'INMARSAT saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.

ARTICOLO 4

Esenzioni fiscali

1. L'INMARSAT, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi.

2. Qualora l'INMARSAT, nell'ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole

importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l'ammontare di tali imposte o tasse.

3. L'INMARSAT sarà esonerata, nell'ambito delle sue attività ufficiali, dai dazi doganali, imposte ed oneri connessi, relativi al settore spaziale INMARSAT e all'attrezzatura connessa al lancio di satelliti da impiegare nel settore spaziale INMARSAT.

4. I beni acquistati dall'INMARSAT nell'ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.

5. Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi.

6. Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all'INMARSAT per il personale van taggio dei membri del personale.

7. I beni esentati in conformità al presente Articolo non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che in conformità alle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l'esenzione.

8. I pagamenti dell'INMARSAT ai Firmatari, conformemente all'Accordo operativo, saranno esentati da imposte nazionali da parte di ogni Parte al Protocollo, diversa dalla Parte che ha designato il Firmatario.

ARTICOLO 5**Fondi , valute e titoli**

L'INMARSAT può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

ARTICOLO 6**Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali**

1. Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'INMARSAT godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale di cui quella Parte al Protocollo sia Parte.

2. Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali la INMARSAT potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell'INMARSAT o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.

3. L'INMARSAT potrà installare ed utilizzare una radio-trasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.

ARTICOLO 7

Membri del personale

1. I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità :

a) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano più al servizio dell'INMARSAT, per quanto concerne gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non si applicherà tuttavia nel caso di una infrazione al Codice Stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;

b) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale, ivi incluso il servizio militare;

c) l'inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio del

le loro funzioni nell'ambito delle attività uf
ficiali dell'INMARSAT;

d) l'esenzione, assieme ai membri delle lo
ro famiglie facenti parte dei rispettivi nu
clei familiari, dalle restrizioni alla immi
grazione e dalla registrazione degli stranie
ri;

e) lo stesso trattamento, relativamente al
controllo valutario e dei cambi, che viene ac
cordato ai membri del personale delle organiz
zazioni intergovernative;

f) assieme ai membri delle loro famiglie
facenti parte dei rispettivi nuclei familia
ri, le stesse facilitazioni per il rimpatrio,
in caso di crisi internazionale, che vengono
accordate ai membri del personale delle orga
nizzazioni intergovernative;

g) il diritto di importare in esenzione
doganale il loro mobilio ed effetti persona
li, ivi inclusa un'autovettura, al momento in
cui essi assumeranno le loro funzioni nello
Stato interessato e il diritto ad esportarli
in esenzione doganale al termine delle loro
funzioni in quello Stato; in entrambi i casi,
conformemente alle leggi e ai regolamenti

dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformità a tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, no leggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, né venduti.

2. Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall'INMARSAT ai membri del personale saranno esenti dall'imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l'INMARSAT ^{applicata} ~~può essere~~ una imposta sui loro stipendi a beneficio di quest'ultima. ~~(a) (b) (c)~~

Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l'ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l'esenzione dall'imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.

3. A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall'INMARSAT, l'INMARSAT e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base

a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui ai comma b), d), e), f), e g) del paragrafo 1..

ARTICOLO 8

Direttore Generale

1. In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell'Art. 7, Il Direttore Generale beneficerà:

a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione;

b) dell'immunità da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da una autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da lui condotto;

c) della piena immunità da procedimenti penali, tranne che in caso di un'infrazione al Codice Stradale causato da una autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotto, subordinatamente al comma a) di cui sopra.

2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 9**Rappresentanti delle Parti**

1. I Rappresentanti delle Parti al Protocollo e i Rappresentanti della Parte ospitante la Sede dell'Organizzazione beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) l'immunità da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;
- b) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non è tuttavia prevista alcuna immunità nel caso di un'infrazione al Codice Stradale ^{/commessa} da un Rappresentante, o in caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di sua proprietà o da questi condotti;
- c) l'inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
- d) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

e) lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

f) lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi Rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei paragrafi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

ARTICOLO 10

Rappresentanti dei Firmatari

1. I Rappresentanti dei Firmatari e i Rappresentanti del Firmatario della Parte ospitante la Sede beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali connesse alle attività dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione relativamente ad atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nel

l'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
non è tuttavia prevista immunità in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Rappresentante, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotti;

b) inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;

c) esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e il Rappresentante del Firmatario da esso designato. Inoltre, le disposizioni del comma c) del paragrafo 1. non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

ARTICOLO 11

Esperti

1. Gli Esperti beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all'attività dell'INMARSAT e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da provvedimenti giudiziari, anche dopo il completamento della loro missione,

per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non è prevista immunità in caso di un'infrazione al Codice Stradale commessa da un Esperto, o nel caso di un danno causato da una autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da questi condotti.

b) inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;

c) il medesimo trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;

d) l'esenzione, assieme ai membri della loro famiglia facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

e) le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre Organizzazioni intergovernative.

2. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui ai comma c), d) ed e) del paragrafo 1.

ARTICOLO 12**Notifica dei Membri del Personale
e degli Esperti**

Il Direttore Generale dell'INMARSAT dovrà, almeno una volta all'anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli Articoli 7, 8 e 11.

ARTICOLO 13**Deroghe**

1. I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.

2. Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:

a) le Parti al Protocollo, nei confronti dei propri Rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;

b) il Consiglio, nei confronti del Direttore Generale dell'INMARSAT;

c) il Direttore Generale dell'INMARSAT, nei confronti dei membri del personale e degli esperti;

d) l'Assemblea, convocata se necessario in sessione straordinaria, nei confronti della INMARSAT.

ARTICOLO 14

Assistenza ai singoli

Le Parti al Protocollo adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti, dei membri dello staff e degli esperti.

ARTICOLO 15**Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

L'INMARSAT e tutte le persone che godono di privilegi e di immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre disposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti al fine di garantire l'osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.

ARTICOLO 16**Misure precauzionali**

Ogni Parte al Protocollo conserva il diritto di adottare ogni necessaria misura precauzionale nell'interesse della sua sicurezza.

ARTICOLO 17**Composizione delle controversie**

Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra la INMARSAT e una Parte al Protocollo, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla con

troversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo del terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

ARTICOLO 18

Accordi integrativi

L' INMARSAT potrà concludere con qualsiasi Parte al Protocollo accordi integrativi per l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'INMARSAT.

ARTICOLO 19

Firma, Ratifica e Adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 1 Dicembre 1981 al 31 maggio 1982.
2. Tutte le Parti alla Convenzione, salvo la Parte ospitante la Sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
 - a) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; ovvero
 - b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; ovvero

c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno luogo mediante il deposito dello strumento appropriato presso il Depositario.

4. Potranno essere effettuate riserve al presente Protocollo, conformemente al diritto internazionale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto ai requisiti del paragrafo 2. dell'Articolo 19..

2. Il presente protocollo cesserà di essere in vigore qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore e durata relative ad uno Stato

1. Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2. dell'Articolo 19 dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore rispettivamente il 30° giorno successivo alla data della firma, ovvero del deposito di detto strumento presso il Depositario.

2. Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunciare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica.

3. Una Parte al Protocollo cesserà di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

ARTICOLO 22

Depositario

1. Il Direttore Generale dell'INMARSAT sarà il Depositario del Presente Protocollo.

2. Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine tutte le Parti alla Convenzione;

a) ogni firma del Protocollo;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;

d) la data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;

e) ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo

3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo,

il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell'originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 23

Testi autentici

Il Protocollo è redatto in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'INMARSAT, che ne invierà copia autenticata a ciascuna Parte alla Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 1 dicembre 1981.